



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Nicola BONTEMPO	Componente
Francesco BELSANTI	Componente
Paolo BERTOZZI	Componente
Patrizia IMPRESA	Componente, Relatore
Fabio ALPINI	Componente
Rosaria DI BLASI	Componente
Anna PETA	Componente

nella Camera di consiglio da remoto del 10 febbraio 2022;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 dell'11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di MONSUMMANO TERME (PT)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente, nonché la nota del 7 febbraio 2022 (prot.931 in pari data) pervenuta in risposta alle osservazioni del Magistrato Istruttore inviate con Prot. n.826 del 1 febbraio 2022;

VISTO il decreto presidenziale 18 maggio 2020, contenente "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", la cui applicabilità è stata prorogata fino al 31 marzo 2022 con Decreto del Presidente della Corte dei conti, n. 341 del 31 dicembre 2021;

UDITO il relatore, cons. Patrizia Impresa;

## CONSIDERATO

- che l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi

annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

che l'art. 148-bis del Tuel, al comma 3, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della predetta verifica, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;

- che il medesimo comma 3 dell'art. 148-bis Tuel stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi dall'istruttoria potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 Tuel, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2017, 2018 e 2019, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo, in particolare alla riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. n. 118/2011;

- che la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità della irregolarità contabile non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce l'irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni

contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente, nonché sulla base di valutazioni di stock e di trend;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica; tuttavia, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche sulla gestione;

- che, in funzione del modello di controllo adottato, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono. Tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2019;

- che le pronunce emesse dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sugli enti locali sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino della regolarità amministrativo-contabile;

## **DELIBERA**

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del Comune di **Monsummano Terme (PT)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità, che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

### **SEZIONE I - Rendiconto 2017**

#### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2017 per 6.800.167,63 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.154.160,13 euro, a fondo contenzioso per 328.806,40 euro, a fondo perdite partecipate per 1.221,92 euro e ad altri accantonamenti per 688.130,06 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 56.871,01 euro) e destinata ad investimenti (per 1.561.397,00 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 1.009.581,11 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che, la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, quantificata dall'ente in 1.561.397,00 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 1.567.931,95 euro (di cui 1.395.118,77 euro derivanti da avanzo dell'esercizio 2016 non applicato al bilancio 2017, 58.439,32 euro da avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2017 e 114.373,86 euro da avanzo derivante dal saldo delle cancellazioni di residui provenienti dalle operazioni di riaccertamento ordinario), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per 6.534,95 euro.

Corrispondentemente, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 1.003.046,16 euro anziché pari a 1.009.581,11 euro, con una differenza di 6.534,95 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2017, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate per legge al finanziamento generico di investimenti che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

## **SEZIONE II - Rendiconto 2018**

### **R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, tenuto conto delle rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2017 emerse dal controllo effettuato e dei rilievi di seguito riportati specifici della gestione 2018, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2018 per 6.410.819,12 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.462.676,22 euro, a fondo contenzioso per 228.806,40 euro, a fondo perdite partecipate per 2.785,85 euro e ad altri accantonamenti per 239.856,45 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 771.686,16 euro) e destinata ad investimenti (per 6.465,27 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 1.698.542,77 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, quantificata dall'ente in 6.465,27 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 8.433,76 euro, evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 1.968,49 euro.

La nuova quantificazione del destinato agli investimenti è stata ottenuta considerando la diversa quantificazione della quota dell'esercizio precedente per un maggior importo pari a 6.534,95 euro, l'avanzo generato per tale componente dalla gestione di competenza dell'esercizio pari a 20.647,15 euro e il saldo negativo della gestione residui per un importo pari a 18.748,34 euro (quale saldo fra cancellazioni di residui passivi per 49.617,29 euro e cancellazioni di residui attivi per 68.365,63 euro).

Ai fini della rideterminazione della quota suddetta sono state prese in conto le rettifiche segnalate in sede istruttoria e considerate dall'ente ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione. In particolare, è stata considerata la rettifica relativa ai proventi per permessi a costruire (pari a 439.847,00 euro) originariamente allocati nella quota destinata agli investimenti e ora inseriti nella parte vincolata per legge. Inoltre, si è tenuto conto della compensazione operata fra la cancellazione di un residuo attivo afferente entrate da mutui (pari a 68.362,07 euro) e l'avanzo prodotto dalla gestione di competenza della parte destinata agli investimenti. Infatti, per quanto rappresentato dall'ente nel corso dell'istruttoria, nei precedenti risultati di amministrazione era stato erroneamente ricompreso nella parte destinata agli investimenti l'avanzo prodotto da economie riferite a lavori finanziati da mutuo per l'importo di 68.362,07 euro, come sopra indicato. Tale avanzo risulterebbe applicato al bilancio 2018 per il finanziamento di spese di investimento che, al termine dell'esercizio, stante la cancellazione del residuo attivo, di fatto sarebbero state finanziate da altre risorse della gestione di competenza di parte capitale.

Così ricostruita la movimentazione della quota destinata agli investimenti, risulta ammissibile la compensazione operata dall'ente tra la cancellazione del residuo attivo relativo a prestiti e l'avanzo generato dalla competenza in relazione alle risorse genericamente destinate agli investimenti.

Va peraltro evidenziato che, tra le problematiche di contabilizzazione emerse dall'istruttoria, rientra anche la costituzione di un apposito accantonamento (finanziato da risorse libere di parte corrente), che l'ente aveva disposto per tutelare il rischio derivante dalla possibilità che il vincolo da mutui, erroneamente inserito nel destinato agli investimenti, fosse, nel tempo, utilizzato per generici investimenti. Tale impiego avrebbe potuto risultare improprio nell'eventualità che l'ente procedesse in un momento successivo alla devoluzione del mutuo residuo che, ove disposta, avrebbe richiesto una finalizzazione specifica dell'entrata. Poiché allo stato degli atti, per quanto attestato nel corso dell'istruttoria, la devoluzione del mutuo non è stata possibile, l'ente ha provveduto allo stralcio del residuo attivo e, oltre alla movimentazione come sopra

descritta della quota destinata agli investimenti, anche alla contestuale riduzione dell'accantonamento al fondo rischi, ritenuto non più necessario.

La Sezione, in merito a quanto rilevato, oltre ad evidenziare la non adeguatezza delle procedure contabili seguite dall'ente, che hanno comportato in passato la non corretta quantificazione per pari importo della quota vincolata per mutui e della quota derivante da risorse genericamente destinate ad investimenti, invita l'ente per il futuro al puntuale e rigoroso rispetto dei principi contabili in ordine alla qualificazione del risultato di amministrazione.

E' stata rilevata altresì, la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità. In sede istruttoria, è emerso che l'ente ha seguito una metodologia di calcolo non conforme a quanto previsto dai principi contabili, prendendo a riferimento un quinquennio errato per la determinazione della capacità di smaltimento dei residui attivi ritenuti di dubbia esazione. La quota da accantonare nel fondo, infatti, è stata calcolata prendendo a riferimento il quinquennio 2013-2017, in luogo del corretto quinquennio 2014-2018, diversamente da quanto richiesto dal principio contabile che, al punto b2) dell'allegato 4/2 al decreto 118/2011, fa espresso rinvio "all'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi". A tale riguardo, l'ente ha trasmesso i dati dei residui iniziali e dei relativi incassi, riferiti all'annualità 2018, necessari per la definizione del corretto accantonamento al fondo. Conseguentemente, la quantificazione del fondo al termine dell'esercizio 2018 cui è pervenuto l'ente (3.462.676,22 euro), risulta inferiore di 443.022,80 euro, rispetto al valore minimo stimato congruo secondo i principi contabili ed ammontante a 3.905.699,02 euro.

Per quanto complessivamente esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 1.253.551,48 euro anziché pari a 1.698.542,77 euro, con una differenza di 444.991,29 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2018 costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura e da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

### SEZIONE III - Rendiconto 2019

#### R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, nella ricostruzione della Sezione, tenuto conto delle rettifiche conseguenti alle diverse risultanze dei rendiconti 2017 e 2018 emerse dal controllo effettuato e dei rilievi di seguito riportati specifici della gestione 2019, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate agli investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Va premesso che, con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 per 7.836.593,20 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 5.234.125,71 euro, a fondo contenzioso per 200.000,00 euro e ad altri accantonamenti per 260.665,72 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 1.141.928,09 euro) e destinata ad investimenti (per 128.827,83 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 871.045,85 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che la parte destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quantificata dall'ente in 128.827,83 euro, non ricomprende tutte le poste con destinazione di spesa finalizzata agli investimenti, ammontanti a complessivi 139.709,53 euro (di cui 8.433,76 euro da avanzo della gestione precedente non applicato al bilancio 2019, 75.141,75 euro da avanzo della gestione di parte capitale dell'esercizio e 56.134,02 euro da avanzo generato dalle operazioni di cancellazione di residui passivi), evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per un importo pari a 10.881,70 euro.

In particolare, la suddetta rideterminazione del destinato agli investimenti è dipesa dalla diversa quantificazione della quota dell'esercizio precedente per un maggior importo pari a 1.968,49 euro e dall'avanzo generato per tale componente dalle cancellazioni di residui passivi per un importo pari a 8.913,21 euro. In sede istruttoria, infatti, è emerso che l'ente ha provveduto ad eliminare residui passivi della gestione di parte capitale per un importo complessivamente pari a 147.490,49 euro, e fra questi, 8.913,21 euro, finanziati da contributo della Regione Toscana, sono stati qualificati come risorse libere, poichè l'erogazione del contributo è intervenuta *"a fronte di rendicontazione di spesa sostenuta per pari importo a bilancio corrente"*.

Tuttavia, si rileva che, a fronte di un'entrata di parte capitale derivante da contributo, l'ente ha comunque sostenuto una minore spesa di investimento (per l'importo di 8.913,21 euro sopra indicato) e che pertanto, le risorse generate da tale cancellazione, seppur non più specificatamente finalizzate ad una spesa, debbano essere per loro stessa natura destinate ad investimenti, così come previsto dai principi contabili.

Per quanto complessivamente esposto, il risultato di amministrazione si ridefinisce con l'accertamento di un avanzo effettivo pari a 860.164,15 euro anziché pari a 871.045,85 euro, con una differenza di 10.881,70 euro (determinata nei termini sopra indicati), rispetto al dato accertato dall'ente.



Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2019, costituisce una irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse finalizzate al finanziamento generico di investimenti, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sebbene non abbia assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.

### **SINTESI DELLE OSSERVAZIONI**

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti alle annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, sugli esercizi 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota destinata ad investimenti e, limitatamente all'esercizio 2018, anche la non corretta determinazione della quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità.

Conseguentemente per tutti e tre gli esercizi in esame, è stata rideterminata la quota disponibile del risultato di amministrazione (1.003.046,16 euro nel 2017, 1.253.551,48 euro nel 2018 e 860.164,15 euro nel 2019).

### **P.Q.M.**

la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità rilevate e la conseguente richiesta di interventi di rimozione o correzione, volti a ripristinare la sana gestione.

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei tre esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alle spese che, in tali esercizi, fossero state coperte con le quote di avanzo libero non correttamente accertate al termine della gestione di ciascuno di tali esercizi.

Considerato che, per gli aspetti esaminati, l'istruttoria non ha evidenziato un pregiudizio immediato sugli equilibri di bilancio, i provvedimenti appena richiamati potranno essere assunti con tempi definiti dall'ente ma comunque non oltre l'approvazione del primo rendiconto successivo alla presente deliberazione. La mancata assunzione dei provvedimenti correttivi verrà valutata nel ciclo di controllo futuro, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.

## DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 10 febbraio 2022.

Il relatore  
Patrizia Impresa  
(firmato digitalmente)

Il presidente  
Maria Annunziata Rucireta  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'11 febbraio 2022

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Claudio Felli  
(firmato digitalmente)